



Ministero della Salute

INDICAZIONI PER LE BUONE PRATICHE IGIENICHE (ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2008. n. 148)

Le normative comunitarie dell'ultimo decennio hanno determinato una radicale trasformazione nel settore dell'acquacoltura causando un profondo cambiamento nella gestione degli allevamenti.

In linea con le strategie comunitarie orientate ad affrontare le malattie degli animali in funzione di una completa eradicazione, anche nel settore delle produzioni di acquacoltura è cresciuta negli anni la consapevolezza che solo intraprendendo il difficile percorso dell'eliminazione degli agenti di malattia si può giungere a produzioni di elevato valore sanitario.

Le prime aziende con riconoscimento comunitario, risalenti al 1997 e localizzate in Trentino, hanno aperto la strada a quanti successivamente hanno richiesto la qualifica di azienda o zona indenne da malattia, secondo la normativa comunitaria allora in vigore.

Il raggiungimento di tale qualifica, oltre ad essere una fonte di valore aggiunto, porta con sé una serie di vantaggi collaterali non indifferenti. Infatti, come tutte le specie allevate intensivamente, anche i pesci sono soggetti ad infezioni da microrganismi opportunisti che hanno la strada aperta dalla presenza di virus.

Da ciò derivano problemi secondari, quali il peggioramento dell'indice di conversione, la disomogeneità delle partite, la minore redditività dell'impianto a parità di investimento, costi aggiuntivi per interventi farmacologici.

Pertanto il danno derivato da malattie virali non deve essere valutato limitatamente all'azione diretta ma anche collegato alla serie di problematiche che ne sono la conseguenza.

A seguito dell'evoluzione della normativa, ogni impresa di acquacoltura dev'essere autorizzata dalle Regioni e Province Autonome ai sensi del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148, di attuazione della Direttiva 2006/88, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

Si ricorda che la concessione della suddetta autorizzazione è subordinata al possesso di requisiti igienico-sanitari specifici, previsti agli articoli 9, 10 e 11 del citato Decreto Legislativo, e che gli impianti di cui all'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148, nonché all'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 3 agosto 2011, sono soggetti unicamente alla registrazione in BDN.

Si sottolinea che tale autorizzazione può NON venire rilasciata se l'attività comporta un rischio inaccettabile di malattia ma prima di decidere se rifiutare un'autorizzazione l'Azienda Sanitaria Locale deve tener conto della possibilità di attenuare il rischio, anche spostando l'attività (articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148).

Ogni impianto dev'essere pertanto considerato un'unità produttiva sanitariamente indipendente con propri sistemi di protezione e controllo. I proprietari, i responsabili della gestione, il personale tutto che operano su più impianti della stessa proprietà, eventualmente a livelli sanitari diversi, o inseriti in contesti ambientali distinti o con indirizzo produttivo diversificato, devono essere consapevoli del potenziale rischio che deriva dalla non osservanza degli schemi di protezione e controllo. L'integrità sanitaria di aziende indenni può essere compromessa da incauti comportamenti oppure disattenzioni a vari livelli nei passaggi da un allevamento all'altro.

Organigramma aziendale

Riportare:

- Codice aziendale, denominazione ed indirizzo completo dell'azienda e della sua sede legale, se diversa;
- Riferimenti (nome, cognome, indirizzo, telefono, codice fiscale) del proprietario degli animali;
- Riferimenti (nome, cognome, indirizzo, telefono, codice fiscale) del detentore degli animali, se diverso dal proprietario;
- Riferimenti (nome, cognome, indirizzo, telefono, codice fiscale) del responsabile degli aspetti igienico- sanitari dell'azienda, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 3 agosto 2011.

Campo di applicazione


Descrivere sinteticamente, anche in forma tabellare, il contesto in cui si applicano le buone prassi igieniche.

Indicare pertanto:

- Tipologia produttiva (es. ingrasso, riproduzione, semina in acque pubbliche, ecc...);
- Specie allevate;
- Caratteristiche strutturali dell'allevamento (n. di vasche, avannotteria, ecc...);
- Caratteristiche territoriali in cui è ubicato (es. bacino idrografico, fonte di approvvigionamento idrico, ecc...).

La diffusione delle malattie in acquacoltura non sempre dipende dalla possibilità di veicolare l'agente patogeno ma anche indirettamente dai programmi gestionali. E' importante mettere in evidenza tutti gli aspetti che direttamente o indirettamente possono determinare un rischio per l'allevamento, cominciando dall'ubicazione dello stesso.

acqua in entrata



L'identificazione e la comprensione degli elementi che concorrono a costituire questo complesso sistema di protezione e la capacità di rapportarli al proprio impianto rende l'allevatore consapevole dei punti critici della gestione sanitaria e quindi diretto responsabile del loro controllo.

Un impianto adeguatamente strutturato e gestito è alla base del sistema di protezione sanitaria. Poiché le attività svolte dalle imprese di acquacoltura possono variare molto da un'azienda all'altra, così come le prassi igieniche ad esse collegate, lo scopo del presente documento è quello di fornire indicazioni per identificare correttamente buone prassi igieniche adeguate, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza, come previsto dall'articolo 10 del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

L'aspetto prettamente burocratico della gestione di un allevamento, oltre ad avere un'obbligatorietà dettata dalle norme, consente un'analisi delle modalità di conduzione con la possibilità di evidenziare eventuali punti critici.

Il presente documento ha lo scopo di aiutare gli operatori del settore ad individuare i principali rischi di introduzione e diffusione di malattie infettive in azienda, identificando le principali misure di biosicurezza che potrebbero essere adottate nel proprio impianto.

A titolo di esempio vengono pertanto messi in evidenza alcuni aspetti, pur non vincolanti, adattabili a diverse produzioni, tenendo presente che sono da valutare le problematiche che coprono l'intero processo produttivo, dall'approvvigionamento delle materie prime alla consegna del prodotto finito.

Misure di biosicurezza per ridurre il rischio di entrata e diffusione di malattia in allevamento

- Presenza di una recinzione, cancelli chiusi: ogni allevamento ubicato a terra dev'essere preferibilmente provvisto di una recinzione e l'accesso deve avvenire unicamente attraverso cancelli che devono rimanere chiusi per evitare l'entrata di persone, automezzi e animali non autorizzati. Dotare un impianto di recinzione ma prestare poca attenzione agli accessi può vanificare l'azione rivolta ad impedire la circolazione non controllata di automezzi e persone, che rappresenta un importante fattore di rischio;
- Area parcheggio visitatori esterna: l'introduzione e la diffusione di agenti eziologici in allevamento, oltre che con la movimentazione degli animali vivi, può avvenire anche tramite persone e veicoli, come già evidenziato. L'esistenza di un'area destinata al parcheggio dei veicoli dei visitatori serve ad evitare che anche accidentalmente mezzi non autorizzati entrino nell'impianto ed induce a parcheggiare la propria autovettura all'esterno;
- Impianto disinfezione efficiente: i protocolli di disinfezione per persone ed automezzi esposti e ben leggibili svolgono un ruolo informativo importante in quanto i mezzi di trasporto rappresentano, come già evidenziato, un fattore di rischio molto elevato. L'automezzo che accede all'impianto per il carico vuoto, senza contenere né pesci né acqua proveniente da altri impianti visitati in precedenza, è una garanzia sanitaria in più. Un automezzo anche solo parzialmente carico non può essere stato disinfettato e corrisponde ad un alto rischio di contaminazione. L'area di carico del

pesce va realizzata in un settore dell'allevamento che consenta il controllo degli automezzi. L'utilizzo di un automezzo aziendale per il trasferimento del pesce è una modalità di movimentazione che diminuisce il rischio di contagio. E' essenziale che al termine di ogni trasferimento l'automezzo sia lavato e disinfettato e che l'acqua in nessun modo possa refluire verso l'impianto.

I virus possono essere veicolati anche attraverso le calzature di persone che hanno frequentato altri allevamenti od aree infette. La resistenza del virus nell'ambiente, sulle attrezzature e sugli indumenti/calzature anche per giorni rende possibile il passaggio dell'infezione da un allevamento all'altro.

Presso gli accessi dell'allevamento è molto utile mantenere in perfetta efficienza attrezzature adeguate e disinfettanti idonei. La soluzione disinfettante utilizzata deve essere preparata correttamente e sostituita con regolarità per evitare cali di efficacia.

- Area di scarico mangimi: area esterna all'impianto oppure con modalità di scarico che impediscano agli automezzi l'entrata o, in alternativa, percorsi interni all'impianto "protetti".

Identificazione dei rischi di contrazione e diffusione di malattia attraverso altre vie

- Presenza e stato sanitario di altri allevamenti e/o impianti di trasformazione a monte dell'allevamento;
- Locale deposito mangimi: un locale chiuso e asciutto diminuisce moltissimo il rischio di contaminazione dei mangimi da parte di roditori e muffe ;
- Contenitore di stoccaggio animali morti esterno all'impianto: permettere l'accesso in allevamento all'automezzo adibito al trasporto dei pesci morti è molto pericoloso. Infatti l'automezzo stesso, i contenitori, il percolamento e il deflusso dell'acqua rappresentano elevati fattori di rischio;
- Copertura vasche con reti: gli uccelli ittiofagi sono considerati una pericolosa fonte d'infezione;
- Programma di derattizzazione, per tenere sotto controllo i roditori nocivi;
- Protezione degli scarichi: le griglie o le altre dotazioni installate a protezione delle vie di scarico dell'acqua dell'impianto devono essere regolarmente controllate;
- Gestione di emergenze legate all'aumento del livello dell'acqua, es. inondazioni.

Misure addizionali

- Numerazione delle vasche, comunque imposta dalle norme sanitarie che regolamentano l'utilizzo dei farmaci. Il controllo dei nuovi inserimenti, della sintomatologia e della mortalità in relazione alla posizione delle vasche nel contesto dell'allevamento consente di mantenere il controllo degli eventi;
- Incubatoio/avannotteria isolati: strutture separate e ben protette rendono agevole l'identificazione di un'unità epidemiologica distinta in caso di focolaio;
- Termometro per controllo della temperatura dell'acqua, che va registrata con frequenza e regolarità in quanto dalle escursioni termiche dipendono molte malattie. Per ottenere dati attendibili è bene misurare la temperatura sempre alla stessa ora, nello stesso punto e con lo stesso termometro, tarato regolarmente;

- Eventuali cartelli in prossimità degli accessi dell'allevamento indicano la qualifica sanitaria dell'allevamento nonché l'appartenenza ad un piano di controllo per le malattie virali;

Formazione degli operatori

- Corsi di formazione: la formazione del personale riveste un'importanza fondamentale per una gestione efficace di ogni attività professionale. Il personale che opera anche occasionalmente presso l'impianto potrà essere in grado di riconoscere i segni clinici delle malattie, gestire correttamente gli animali, valutare con consapevolezza gli aspetti igienico-sanitari dell'allevamento.
- Il corretto utilizzo della documentazione aziendale e quindi anche del registro di carico e scarico, oltre che un obbligo di legge deve essere considerato un fattore indiretto di limitazione del rischio sanitario. Gli adempimenti formali non sono di fatto strettamente connessi al rischio di trasmissione dei virus ma sono componente essenziale del sistema di garanzia e di controllo. Una puntuale e corretta archiviazione dei documenti e registrazione degli eventi è espressione di una gestione efficiente.

Dopo una corretta individuazione e attuazione delle buone pratiche igieniche, è più facile predisporre il programma sanitario di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 3 agosto 2011, "Al fine dell'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria il responsabile dell'impresa individua il nominativo di un laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici, dandone comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio."

La sicurezza sanitaria di un allevamento è come un muro a secco dove ogni pietra sostiene l'altra e dove la sottrazione di un solo elemento può comportare il crollo dell'intero muro.

Fuor di metafora, ogni elemento di sicurezza e tutela sanitaria dell'allevamento deve essere attentamente valutato in quanto concorre direttamente ad evitare l'ingresso degli agenti infettanti e quindi a mantenere efficiente la struttura di protezione.

Le schede di raccolta dati allegate al presente documento rappresentano esempi di modelli che possono essere utilizzati per la registrazione del programma di derattizzazione applicato all'azienda, delle sanificazioni degli automezzi, delle entrate dei visitatori in allevamento, e per la registrazione dei partecipanti a corsi di formazione..

PIANO DI DERATTIZZAZIONE

Punto esca*					Note	Firma
Data						

* indicare i punti dell'allevamento in cui le esche sono state distribuite o reintegrate perché mangiate o rovinate

- Prodotto/i utilizzati.....
- Principio attivo.....

Frequenza controllo e reintegrazione delle esche

VERIFICA SANIFICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO
 DAL.....AL.....

Data	Fornitore/cliente	Materiale trasportato	Provenienza	Destinazione	Sanificazione (si/no, con quale prodotto)	Firma operatore

REGISTRO VISITATORI

data	Ora entrata	Ora uscita	Nome	Motivo	Provenienza	Consegna Dotazioni Monouso (si/)	Firma

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Dal.....al.....

Nome partecipante	evento	Data evento	firma

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148	Attuazione della direttiva 2006/88 relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'aquacoltura ed ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure di lotta contro tali malattie
Decreto 8 luglio 2010	Disposizioni per la gestione dell'anagrafe nelle imprese di acquacoltura
Decreto 3 agosto 2011	Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura ed agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148
Decisione della Commissione 2008/896 del 20 novembre 2008	Relativa ad orientamenti per i programmi di sorveglianza zoonosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla Direttiva 2006/88 del Consiglio
Decisione della Commissione 2008/392 del 30 aprile 2008	Recante modalità di applicazione della Direttiva 2006/88 del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura ed agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti

Roma,



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE**
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio II - DGSA F

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Assessorati regionali alla sanità
Servizi veterinari
Loro sedi

Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Loro sedi

Centro di referenza per l'ittiopatologia
Presso l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

A.P.I.
Via del Perlar
37135 Verona

OGGETTO: Indicazioni per le buone pratiche igieniche ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2008. n. 148

Il Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n.148, di attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, prevede all'articolo 10, tra le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria, l'attuazione di buone prassi igieniche appropriate all'attività svolta, per evitare l'introduzione e la propagazione di malattie.

Il manuale di buona prassi igienica costituisce lo strumento per aiutare gli operatori che lavorano nell'ambito dell'acquacoltura ad applicare pratiche corrette in materia di igiene, considerando le problematiche relative alla gestione dell'intero processo produttivo, dall'approvvigionamento del materiale vivo alla consegna del prodotto finito, compresa la gestione degli impianti e delle attrezzature.

La diffusione delle malattie è favorita dalla mancata o inefficace applicazione di idonee misure igieniche, alla base di ogni programma di controllo sanitario: è importante, pertanto, mettere in evidenza tutti gli aspetti che, direttamente o indirettamente, possono determinare un rischio sanitario, ai sensi del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

Poiché le attività svolte dalle imprese di acquacoltura possono variare molto da un'azienda all'altra così come le prassi igieniche ad esse collegate, lo scopo del

presente documento, elaborato di concerto con il Centro di referenza dell'Istituto di Patologia, è quello di fornire indicazioni per la stesura di un manuale di corretta prassi igienica, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza.

Gli operatori del settore saranno pertanto facilitati nell'individuazione dei principali rischi di introduzione e diffusione di malattia in ambiente acquatico e delle principali misure di biosicurezza adottabili nel proprio impianto.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaetana Ferri

Referente dell'Ufficio II:

Luigi Ruocco – Tel. 06/59946755

l.ruocco@sanita.it

Referente del procedimento:

Donatella Capuano – Tel. 06/59946864

d.capuano@sanita.it